

## RAVVEDIMENTO LUNGO

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 2020”), anche la fiscalità locale potrà beneficiare di questo istituto con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente.

Come è noto, grazie al ravvedimento il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i versamenti di imposte omesse o pagate in misura insufficiente applicando sanzioni ridotte: il vantaggio consiste nella misura contenuta delle sanzioni, proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari ed il versamento eseguito in adozione al ravvedimento operoso.

Perché la regolarizzazione sia corretta, il contribuente è tenuto **a procedere spontaneamente**, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all’importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.

La regolarizzazione può riguardare anche l’omessa dichiarazione ma, per questa violazione, la possibilità di sanare l’errore deve essere esercitata in un tempo molto limitato, ossia entro 90 giorni dal termine previsto per la sua presentazione.

### **Le novità introdotte dal decreto fiscale 2020**

In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 2020”) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, inserendo l’articolo 10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le limitazioni che l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali.

Prima di questa revisione, la disposizione normativa di cui all’art. 13 in esame stabiliva per i tributi locali, quale termine ultimo per la regolarizzazione agevolata, quello relativo alla scadenza della dichiarazione, facendo riferimento all’anno d’imposta in cui era avvenuta la violazione o, in alternativa, prevedendo la possibilità di regolarizzazione entro un anno dal termine del versamento. Ora, ad opera della modifica ricordata, che abroga il comma 1-bis del richiamato articolo 13, le violazioni relative alle entrate tributarie diverse da quelle erariali, e non solo quelle afferenti alle entrate locali, possono essere sanate direttamente dal contribuente attraverso il versamento spontaneo delle somme non pagate o versate parzialmente anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione.

### **Le posizioni irregolari sanabili con il ravvedimento “lungo”**

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti anche al 2015, ossia all’anno d’imposta non ancora decaduto, in relazione alle attività di controllo dell’ente comunale: ciò in ragione del principio del favor rei, su cui poggiano le disposizioni sanzionatorie.

Così, per irregolarità riferite al predetto periodo d’imposta, il contribuente potrà eseguire i versamenti adottando l’istituto del ravvedimento operoso, purché l’ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l’avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata. Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi con il criterio del *pro rata temporis*, ossia considerando il tasso legale di interesse vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento.

Dunque, dal 2020 i contribuenti avranno più tempo per mettersi in regola con l’ente locale, versando una sanzione che, benché ridotta, crescerà proporzionalmente al ritardo con cui verrà eseguito il versamento tardivo.

### **I riflessi sull’attività accertativa dell’ufficio tributi**

Preme evidenziare che il mantenimento del comma 1-ter, dell’articolo 13 in esame, lascia in vigore la causa ostativa al ravvedimento, ossia il ricevimento di un atto dell’ente impositore da cui il contribuente abbia notizia che è oggetto di controllo. Tale procedura non si applica ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, proprio in ragione dell’espressa previsione del citato comma 1-ter, ma a quelli di competenza degli enti locali: ciò significa che il contribuente a cui viene notificato un questionario non può più rimediare ai propri errori. Dunque, nonostante le modifiche tese ad

uniformare le procedure di ravvedimento per i tributi locali ed erariali, di fatto, resta questa differenziazione.

Tuttavia l'ente locale, qualora intenda conformarsi alle procedure seguite per i tributi erariali, ha sempre la possibilità di chiarire questo aspetto, esercitando la potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, indicando espressamente nel regolamento generale delle entrate o, se può essere più opportuno, in un apposito regolamento che disciplina il ravvedimento operoso "lungo", che solo la notifica di un avviso di accertamento preclude al contribuente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

### **La misura crescente delle sanzioni**

Come accennato, **la misura della sanzione ridotta aumenta in relazione al ritardo con cui il contribuente provvede a sanare la propria posizione debitoria.** Così, la misura minima della sanzione è pari allo 0,1% del tributo dovuto, calcolata per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, mentre la misura massima della stessa sarà pari al 5%, quando gli errori da regolarizzare sono stati commessi da oltre due anni.

Quindi, per le violazioni sanate entro un anno dal termine dell'adempimento, le regole sono quelle già conosciute dall'ufficio ed adottate fino ad ora dai contribuenti. A queste sono ora aggiunte le irregolarità che possono essere sanate anche se è trascorso più di un anno dalla violazione, in ragione delle novità intervenute. In sintesi, la misura delle sanzioni è ora la seguente:

FATTISPECIE

MODALITÀ

RAVVEDIMENTO

SANZIONI INTERESSI: Omesso/parziale versamento

**(RAVV. SPRINT)** :

Versamento entro **15** giorni dalla scadenza del tributo dovuto

0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento

**(RAVV. BREVE):**

Versamento entro **30** giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/10 del 15% = 1,50% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento

**(RAVV. INTERMEDIO):**

Versamento entro **90** giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/9 del 15% = 1,67%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento

**(RAVV. ORDINARIO):**

Versamento **oltre 30** giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma **entro l'anno**

1/8 del 30% = 3,75%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento

**(RAVV. ULTRANNUALE):**

Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma **entro 2 anni**

1/7 del 30% = 4,28%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento

**(RAVV. LUNGO):**

Versamento **oltre i 2 anni** del termine di presentazione della dichiarazione e **fino a 5 anni**

1/6 del 30% = 5,00%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

## **Ravvedimento operoso per regolarizzare la dichiarazione**

Anche in relazione alla dichiarazione, è possibile effettuare la regolarizzazione della violazione applicando il ravvedimento operoso. In particolare, per l'omessa dichiarazione, è possibile procedere con la **presentazione tardiva**, purché questa avvenga entro 90 giorni dal termine di legge o da regolamento. Oltre tale termine, stante il principio consolidato in ambito tributario, l'irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile. Pertanto è possibile provvedere come segue:

### **FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI**

Omessa dichiarazione

#### **PRESENTAZIONE TARDIVA:**

- Presentazione della dichiarazione entro **30 giorni dalla scadenza**;
- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;
- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,
- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00 1/20 del 100 % = 5,00 %

Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

- Presentazione della dichiarazione entro **90 giorni dalla scadenza**;
- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;
- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non 1/10 del 100 % = 10,00 %

Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di versamento nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,

- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00

La regolarizzazione può interessare anche l'**infedele dichiarazione** e opera come di seguito indicato:

### **FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI**

Dichiarazione infedele

#### **PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA**

- Presentazione della dichiarazione entro **90 giorni dalla scadenza**;
- pagamento sanzione ridotta
- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali.

1/9 del 50%

= 5,55%

Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

- Dichiarazione rettificativa entro termine della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione;
- pagamento della sanzione ridotta
- pagamento del tributo

eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali.

1/8 del 50% = 6,25%

Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia	11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia	11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia	7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia	13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia	12/12/2018
01/01/2020		0,05%	Dm Economia	12/12/2019